

Allegato "A" al n. 12.861/4.272 di Repertorio Notaio Giovanni Nai-----

-----**STATUTO DELLA**-----

-----**"ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E COINFEZIONI"**-----

-----**Articolo 1**-----

-----**COSTITUZIONE**-----

E' costituita, ai sensi del codice civile e della legge 266/91, un'associazione di  
volontariato denominata-----

-----**"ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E COINFEZIONI"**-----

L'Associazione ha sede legale in Monza. -----

L'Associazione e' apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e  
non puo' distribuire utili ne' direttamente ne' indirettamente. -----

L'Associazione ha durata illimitata e potra' essere sciolta solo con deliberazione  
dell'Assemblea degli associati.-----

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si avvale in modo  
prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei  
propri aderenti.-----

L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal  
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'associazione  
le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti  
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di  
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto  
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.-----

-----**Articolo 2**-----

-----**SCOPO**-----

L'Associazione persegue il fine della solidarieta', civile, culturale e sociale ed, in particolare, si propone di:-----

1. diffondere la conoscenza della malattia di Lyme e relative coinfezioni, attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di informazione per la cittadinanza, corsi di aggiornamento professionale per il personale sanitario addetto alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e all'assistenza;-----
2. informazione sui progressi scientifici raggiunti in Italia e all'estero in merito a questa malattia, divulgazione delle informazioni a carattere scientifico con costante aggiornamento;-----
3. mantenere e promuovere i rapporti con le organizzazioni e/o associazioni internazionali aventi le medesime finalita', creando una rete di comunicazioni internazionali di reciproca utilita';-----
4. supportare i malati nel riconoscimento e nella tutela del diritto ad una corretta diagnosi ed ad una cura adeguata della malattia; -----
5. supportare il malato e la famiglia nel percorso che porta al riconoscimento della malattia come patologia inserita nell'elenco delle malattie rare;-----
6. supportare i malati nel riconoscimento e nella tutela del diritto all'istruzione, al lavoro ed all'assistenza psicologica;-----
7. promuovere il riconoscimento sociale e istituzionale della malattia di Lyme; -
8. raccolta fondi, attraverso attivita' ed eventi per sostenere progetti di ricerca connessi a questa malattia e alle patologie correlate.-----

-----**Articolo 3**-----

-----**ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potra' tra l'altro:-----

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle

operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'accettazione di eredita' e lasciti, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di proprieta' o di altro diritto reale su beni immobili, la stipula di contratti e/o obbligazioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;-----

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attivita'; ----

c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e comunque soggetti pubblici e privati, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalita' analoghe a quelle dell'Associazione;-----

d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;-----

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attivita' di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicita';-----

f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;-----

g) istituire premi e borse di studio;-----

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possedente; -----

i) svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali.-----

L'associazione potra' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.

L'associazione svolge le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

#### **Articolo 4**

#### **ASSOCIATI**

Possono essere Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati.

Possono divenire associati tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni e che condividendo gli scopi, intendono impegnarsi a titolo gratuito per la loro realizzazione. Possono divenire associati anche coloro che abbiano un'età inferiore a 18 anni su richiesta scritta e firmata dal genitore che esercita la patria potestà e/o da colui che esercita la tutela legale.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa e/o della quota di iscrizione annuale previste e fissate dal Consiglio Direttivo. Ai fini della presente norma si deve avere riguardo all'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre).

Le quote associative sono intransmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento

delle quote sociali anche per un solo anno comporta la decadenza dalla qualifica di associato.-----

L'associato che ricopre cariche nell'Associazione e' tenuto a dimettersi prima della sua immissione in lista elettorale, nel caso intenda presentarsi candidato nelle elezioni politiche o amministrative. Nel caso cio' non avvenga decade dalla carica automaticamente dalla data di iscrizione nelle liste elettorali.-----

Ciascun Associato maggiore di eta' ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Le cariche sociali possono essere rivestite unicamente da associati maggiorenni in regola con l'iscrizione.-----

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.-----

Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.-----

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneita' di partecipazione dell'associato alla vita associativa.-----

#### -----**Articolo 5**-----

#### -----**SOSTENITORI E MEMBRI ONORARI**-----

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalita' dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potra' stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. Essi saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo.-----

Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalita' che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonche' coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attivita' a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attivita' ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione. Essi saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' nominare, scegliendolo tra i Membri Onorari, un Presidente Emerito dell'Associazione. Egli puo' spendere la propria qualifica all'esterno dell'associazione. Il Presidente Emerito, partecipa all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente Emerito partecipa al Consiglio Direttivo con funzioni consultive e propositive.

La carica di Presidente Emerito non ha scadenza.

#### **Articolo 6**

#### **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualita' di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per mancato pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 4;
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

RECESSO: L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha efficacia automatica a far data dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il recesso e' stato comunicato fatta salva diversa determinazione assunta

dall'assemblea nei modi e termini di cui al paragrafo che segue.-----

ESCLUSIONE: L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:-----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;-----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione;-----

- condotta incompatibile con le finalita' dell'Associazione;-----

- violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.-----

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'Associazione.-----

#### -----**Articolo 7**-----

#### -----**RISORSE ECONOMICHE**-----

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento, per lo svolgimento della propria attivita' ed il raggiungimento dei suoi scopi da:-----

a) quote e contributi versati dagli Associati;-----

b) conferimenti deliberati dagli organi dell'Associazione o previsti dallo Statuto;

c) contributi di soggetti privati, compresi i contributi dei sostenitori;-----

d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;-----

e) contributi di organismi internazionali;-----

f) donazioni e lasciti testamentari;-----

g) rimborsi derivanti da convenzioni;-----

h) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive del tutto marginali;---

i) proventi derivanti da attivita' di raccolta fondi, nei termini previsti dall'art. 2 punto 8 di questo Statuto.-----

Il Fondo patrimoniale sociale e' costituito da:-----

a) beni immobili e mobili registrati o non;-----

b) donazioni, lasciti o successioni;-----

c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;-----

d) liquidita'.-----

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche e su eventuali investimenti realizzabili con parte delle stesse, nonche' sulla destinazione delle rendite.-----

L'associazione puo' acquistare beni mobili registrati o non registrati, nonche' beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Puo' inoltre accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.-----

#### -----**Articolo 8**-----

#### -----**ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio



dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione degli associati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente espone all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 9**

#### **ORGANI**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso per spese documentate e nei limiti previsti dal regolamento.

#### **Articolo 10**

-----**ASSEMBLEA**-----

-----**Composizione e competenze**-----

L'Assemblea e' costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione, dai sostenitori e dai membri onorari.-----

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.-----

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.-----

All'Assemblea ordinaria compete:-----

1. la discussione e l'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attivita' svolte e da svolgere;-----
2. la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio;-----
3. il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;-----
4. l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;-----
5. l'elezione del Revisore dei Conti;-----
6. eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;-----
7. la discussione e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

All'Assemblea straordinaria compete:-----

1. l'approvazione e la modifica dello statuto sociale;-----
2. la delibera sulla esclusione degli associati;-----
3. la delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo

patrimonio.

## **Articolo 11**

### **ASSEMBLEA**

#### **Convocazione e quorum**

L'Assemblea e' convocata, senza indugio, dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso oppure su richiesta di un decimo degli associati.

La convocazione avviene, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il diritto di voto è riservato agli associati maggiorenni, in regola con l'iscrizione ed i pagamenti della quota associativa.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. La delega deve essere scritta e deve contenere la menzione che l'operato, ivi comprese le manifestazioni di voto, effettuato in forza della delega deve aversi per rato ed approvato, senza diritto di contestazione dello stesso.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e straordinaria è validamente

costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano, l'assemblea ordinaria con la maggioranza assoluta dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del consiglio direttivo in carica; in sua mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le manifestazioni di voto potranno essere espresse con voto palese o per scrutinio segreto a seconda di come il Presidente dell'Assemblea decidera' volta per volta.

L'Assemblea potra' essere tenuta anche senza necessita' della presenza fisica degli associati ma utilizzando strumenti tecnici e/o informatici che consentano di seguire in diretta l'assemblea e di esprimere, sempre in diretta, la manifestazione di voto.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

## **Articolo 12**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Composizione e convocazione**

L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, compreso il Presidente, sempre in numero dispari.

I membri del Consiglio direttivo dovranno essere scelti tra coloro che hanno

diritto di voto all'Assemblea.-----

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.-----

In ogni caso, almeno uno dei membri del Consiglio dovra' essere scelto tra persone affette dalla malattia di Lyme o che ne siano state affette.-----

I membri del Consiglio Direttivo possono perdere la carica per morte, dimissioni, perdita dei requisiti, altri casi previsti dal presente statuto o revoca.--

La revoca che puo' essere proposta da anche un solo membro del Consiglio, dovra' essere motivata da comprovati motivi e deliberata dal Consiglio direttivo medesimo a maggioranza assoluta dei suoi membri.-----

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. -----

Nel caso in cui uno o piu' Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo puo' provvedere alla loro cooptazione con altro membro, scelto a maggioranza assoluta dei consiglieri superstiti tra i soggetti che hanno i requisiti necessari. Esso restera' in carica sino alla successiva Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente per lo meno una volta a trimestre e comunque qualora ne ravveda l'opportunita', ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione puo' essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----

Per la validita' delle riunioni del Consiglio direttivo e' richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Per le modalita'

di svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo si deve avere qui richiamato l'art. 11 comma 10 del presente statuto.

### **Articolo 13**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Poteri**

Il Consiglio direttivo ha tutti i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonche' per la realizzazione degli scopi associativi e la gestione della sua attivita', potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attivita', comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed almeno un Vice Presidente dell'Associazione. A quest'ultimo il Consiglio Direttivo potra' affidare di propria iniziativa gli incarichi sociali ritenuti necessari al regolare svolgimento dell'attivita' associativa. Il Consiglio direttivo, inoltre, potra' nominare altri Vice-presidenti, anche per incarichi di carattere temporaneo, fissandone la durata.

Il Consiglio direttivo delibera la quota di iscrizione e/o la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, in particolare, stabilisce ed attua i programmi di attivita', stabilisce ed approva i regolamenti interni, fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea, determina ed attua gli investimenti e le erogazioni, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, attua le delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, ove opportuno, designa un Direttore generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.-----

Il Consiglio direttivo puo' delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o piu' dei suoi membri. -----

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, senza possibilita' di delega di voto.-----

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente.-----

L'adunanza viene diretta dal Presidente o dal Vice Presidente incaricato.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**PRESIDENTE**-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 13, e' anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i piu' ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.-----

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni ed attribuzioni, nessuna esclusa, competono al Vice-presidente. In caso di nomina di due o piu' Vicepresidenti tali funzioni e attribuzioni competono al Vice-presidente piu' anziano.-----

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed agli associati.-----

Lo stesso agisce e resiste avanti a qualsiasi autorita' amministrativa o

giurisdizionale, nominando avvocati. -----

Con l'autorizzazione del Consiglio direttivo egli puo' delegare, anche in parte, la legale rappresentanza e la capacita' di resistere o agire in giudizio, nominando avvocati, ad altri membri del Comitato Direttivo e/o ai Presidenti dei comitati regionali.-----

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.-----

Il Presidente esprime e manifesta all'esterno l'Associazione nelle sue varie espressioni ed attivita'.-----

Ha la firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. --

Puo' essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi. -

Puo' perdere la carica nei casi e modi di cui all'art. 12.-----

#### -----**ARTICOLO 15**-----

#### -----**REVISORE DEI CONTI**-----

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e puo' essere rieletto.-----

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarita', esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e puo' assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. --

#### -----**Articolo 16**-----

#### -----**SEDE E LOGO**-----

La sede legale dell'associazione e' in Monza.-----

Il simbolo dell'Associazione e' la sintesi grafica di quattro elementi che vogliono



essere rappresentativi della malattia di Lyme e le sue coinfezioni:-----

1. il fiocco verde (che convenzionalmente) rappresenta la malattia di Lyme; ---
2. un omino fortemente stilizzato;-----
3. la zecca (uno dei primi vettori riconosciuti della patologia); -----
4. la scritta.-----

L'omino stilizzato di colore verde che si svincola dalla stretta di un fiocchetto anche lui verde quasi ad indicare la ferma volonta' di voler uscire dall'infezione; sottostante viene riportata la scritta "associazione Lyme Italia e coinfezioni" in caratteri minuscoli di colore verde in gradazione. Si e' voluto riservare un posto a uno dei piu' comuni vettori "la zecca" in colore viola (associato anche nell'immaginario collettivo al male e all'oscurita') in maniera irrispettosa delle proporzioni quasi a voler "ridicolizzare" ma non "banalizzare" l'oggetto, in alcuni casi, di tanta sofferenza. -----

Il messaggio che si e' voluto veicolare sia con le forme che con il colore e' fortemente positivo, di luce e di speranza. -----

#### ----- **Articolo 17** -----

#### ----- **DECENTRAMENTO** -----

Il Consiglio direttivo puo' delegare a gruppi di almeno tre associati per Regione, la creazione di Comitati Regionali tra gli associati della Regione medesima, per studiare ed attuare iniziative dell'Associazione a carattere regionale, previo benessere del Consiglio direttivo. -----

I Comitati Regionali rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla loro nomina.-----

I Comitati Regionali, che potranno usufruire del nome e del logo dell'Associazione, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con

l'Associazione, costituiscono esclusivamente delle articolazioni periferiche operative dell'Associazione senza alcuna autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e contrattuale, svolgono le attività di volontariato previste dal presente statuto e dai regolamenti associativi.

I Comitati Regionali sono tenuti a rendere conto della loro attività al Consiglio direttivo con cadenza semestrale.

**Articolo 18**

**SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico od analogo settore e, comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 19**

**CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Articolo 20**

**NORMA TRANSITORIA**

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente

integrati.-----

Firmato:-----

Daniela Colombo-----

Gloria Danelli-----

Elisa Gualandi-----

Franco Mostardi-----

Giovanni Nai Notaio-----

Impronta del Sigillo-----